



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di Reggio Emilia

SINDACO

P.zza Matteotti n. 28
42026 Canossa (RE)
tel. 0522-248411- fax 0522-248450
C.F. e P. IVA 00447040353

Prot. N°. 4674 (1.6.12)

Canossa li, 2 Luglio 2016

ORDINANZA N° 24

IL SINDACO

OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE SU TUTTE LE ACQUE SUPERFICIALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CANOSSA

PREMESSO CHE:

per effetto della Legge Regionale n. 13 del 30.07.2015 l'individuazione delle acque destinate all'attività di balneazione è di competenza della Regione;

VISTO:

il decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2010 recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.116, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";

RICHIAMATA:

la delibera di Giunta Regionale n. 540 del 18 aprile 2016 avente per oggetto "acque di balneazione: adempimenti relativi all'applicazione del D.lgs n. 116/2008 e s.m.i e del D.M 30 marzo 2010 per la stagione balneare 2016 in Emilia-Romagna";

la nota della Regione Emilia -Romagna Reg. PG/2016/355378 del 16.05.2016 pervenuta agli atti di questo Comune in pari data prot. n. 3572, con la quale la Regione rammenta che le acque non individuate nella DGR 540/2016, non essendo destinate all'attività di

balneazione, non vengono sottoposte ai controlli previsti per la tutela della salute dei bagnanti;

CONSIDERATO CHE:

con il suddetto atto la Regione E.R ha:

- 1) individuato e classificato le acque di balneazione;
- 2) sancito che in tutto il territorio regionale non esistono acque interne individuate come acque destinate alla balneazione;

DATO ATTO CHE:

ai sensi del D.lgs 30.05.2008 n. 116 recante "Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE", l'informazione ai cittadini sulla balneabilità delle acque è di competenza comunale;

POSTO CHE la presente ordinanza rappresenta l'attuazione della previsione normativa sopra citata;

VISTI gli artt. 50 del D.Lgs.18.8.00 n.267 e lo Statuto Comunale,

ORDINA

IL DIVIETO DI BALNEAZIONE a tempo indeterminato relativo a tutte le acque superficiali del comune di Canossa sino a diverso provvedimento dei competenti organi regionali che qualifichi dette acque come balneabili;

AVVERTE

È fatto obbligo alla cittadinanza di osservare la presente ordinanza e in caso di inottemperanza si provvederà all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.L 18/08/2000 n. 267 con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.

A norma dell'art. 16 della legge 689/81 è ammesso il pagamento di euro 50,00 per l'estinzione dell'infrazione.

Ai sensi dell'art. 3, c.4 della L. n. 241/1990 si rende noto che un eventuale ricorso formale contro il presente provvedimento dovrà essere rivolto al T.A.R Emilia-Romagna entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio comunale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

INCARICA

La polizia municipale e tutte le forze dell'ordine, ciascuno per quanto di competenza, della vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line, sul sito internet e pagina Facebook del Comune di Canossa.

INCARICA

Gli addetti del settore tecnico all'installazione di idonei cartelli monitori di divieto balneazione da collocare ai principali e facili accessi al torrente Enza e laghi.

IL SINDACO
Luca Bolondi

